

CIRCOLARE N. 29/2012

Pordenone, 12 luglio 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: CREDITI VERSO LA P.A.: AL VIA LE COMPENSAZIONI E LA
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**

Con la pubblicazione in G.U. n.152 del 2 luglio scorso dei decreti 25 giugno 2012, si rendono utilizzabili i crediti vantati dalle aziende verso le Amministrazioni Pubbliche.

Le imprese potranno compensare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale ovvero cedere i medesimi alle banche.

Sarà necessario ottenere dall'Amministrazione debitrice una certificazione anch'essa disciplinata dai decreti in commento.

Vediamo nel dettaglio la procedura oggetto dei decreti.

Debiti estinguibili, crediti utilizzabili

I crediti utilizzabili devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

I debiti estinguibili, anche parzialmente, sono quelli derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ex art.29, D.L. n.78/10, atti di addebito dell'Inps ex art.30, D.L. n.78/10 notificati entro il 30 aprile 2012 e riguardanti:

- ⇒ tributi erariali, regionali e locali;
 - ⇒ contributi assistenziali e previdenziali;
 - ⇒ premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - ⇒ altre entrate spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- compresi gli oneri accessori, gli aggi e le spese dell'agente della riscossione.

La procedura per il riconoscimento del credito e la compensazione

Il contribuente deve acquisire dall'Amministrazione debitrice - e presentare all'Agente della riscossione - apposita certificazione indicando, nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti, quali di essi intende estinguere (in mancanza di indicazioni prevarranno le disposizioni dell'art.31 del DPR n.602/73).

L'originale della certificazione viene trattenuta dall'Agente che ne rilascia copia timbrata. Sarà l'Agente nei tre giorni successivi a dover verificare presso l'Amministrazione debitrice l'esistenza e la validità del credito esposto.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'Amministrazione deve comunicare l'esito della verifica all'Agente che, a sua volta, lo comunicherà al contribuente.

In caso di esito positivo il debito si estinguerà per l'importo corrispondente al credito certificato, il contribuente potrà ritirare dall'Agente una ricevuta di avvenuta compensazione.

L'Agente della riscossione comunicherà all'Amministrazione debitrice l'avvenuta compensazione.

Cessione del credito

Attraverso la certificazione dei crediti, oltre alla compensazione di cui si è già detto, sarà possibile cedere i crediti a banche e intermediari abilitati. Con la certificazione del credito l'Amministrazione debitrice accetta, infatti, preventivamente che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati permettendone quindi l'anticipazione.

Se l'importo del credito certificato venisse utilizzato in parte per compensare debiti erariali oggetto di atti impositivi l'importo del credito utilizzato in compensazione verrà annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione.

Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la certificazione sarà accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Certificazione

La modalità di ottenimento della certificazione è telematica, attraverso una apposita piattaforma elettronica, le imprese presenteranno l'istanza di certificazione del credito compilando apposito modulo.

Ricevuta l'istanza l'Amministrazione debitrice entro venti giorni utilizzando apposito modello certifica che il credito è:

- ➔ certo;
- ➔ liquido;
- ➔ esigibile;

ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale.

In attesa che la piattaforma sia utilizzabile le istanze dovranno essere presentate sul [modello allegato al decreto](#).

Mancata certificazione

È prevista la nomina di un commissario *ad acta* qualora l'Amministrazione non certifichi il credito. Il commissario dovrà procedere alla certificazione entro i 50 giorni dalla nomina.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.